

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ricorso per Cassazione senza chiarezza e sinteticità: è pregiudicata l'intelligibilità. Si all'inammissibilità con responsabilità processuale aggravata.

Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intelligibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità.

Per approfondimenti, si vedano:

- Difesa caratterizzata da chiarezza, sinteticità ed efficacia: liquidazione delle spese secondo i valori massimi ([Tribunale di Palermo, sentenza del 4.11.2022](#));
- Sinteticità degli atti, violazione del protocollo CNF-Corte di Cassazione, conseguenze ([Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 26.11.2021, n. 37066](#)).

In DOTTRINA, si vedano:

- VIOLA, [Nuovo art. 121 c.p.c. \(d.lvo 149/2022\) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione](#);
- VITONE, [La sinteticità degli atti nel processo civile](#);
- LUDOVICI, [Complessità della controversia ed incompatibilità con la cognizione sommaria cautelare: criticità di una decisione che non tiene conto del profilo del periculum in mora](#);
- VOLPE, [Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti](#).

Si veda anche il [FOCUS: principio di sinteticità](#).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 4300 del 13.2.2023

...omissis...

preliminarmente va evidenziato che il deposito del ricorso è tempestivo tenuto conto della ricezione delle correlate notifiche effettuate a mezzo del servizio postale (cfr., ad esempio, Cass., 03/12/2015, n. 24639); inoltre, può prescindere dalla verifica della ritualità delle notifiche a tutti gli altri intimati, in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826, e successive conformi; deve infatti darsi continuità all'indirizzo per cui anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149, cod. proc. civ., e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma da quella della sua ricezione (nel caso, luglio 2020 a fronte del deposito del 21 luglio del medesimo anno), atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono compiutamente ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e considerato, altresì, che far decorrere il termine dalla data di spedizione della raccomandata comporterebbe per il ricorrente la necessità di procedere al deposito dell'atto nell'incertezza circa la validità della relativa notifica (Cass.; 06/05/2004, n. 8642); ciò posto, il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell'art. 366, cod. proc. civ., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte; come recentemente statuito da questa stessa Sezione con riferimento ad analogo ricorso di con argomentazioni che si attagliano anche a questo giudizio (Cass., 21/04/2022, n. 12708 che richiama Cass., 11/02/2022, n. 4435) e come osservato anche dal Pubblico Ministero, il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali propri e anche delle controparti, e ancora riportando stralci della motivazione della sentenza di primo e in specie di secondo grado, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle piuttosto che sovrapposte e mescolate tra loro e al riferimento della sequenza processuale; Cass., Sez. U., 11/04/2021, n. 5698, ha affermato che la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non

essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e per altro verso inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. La Nuova Procedura Civile anche Cass., 22/02/2016, n. 3385 e Cass., 19/05/2017, n. 12641); in questo senso va richiamata Cass., 25/11/2020 n. 26837, in cui è stato chiarito come il ricorso per cassazione postuli che non sia demandata all'interprete la ricerca degli elementi rilevanti all'interno degli atti richiamati, quando del caso ricostruendo e completando la connessione logica tra gli stessi rispetto a quanto caoticamente e ripetutamente affastellato con le allegazioni assertive; il ricorrente è cioè incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d'informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile indagativa l'individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate; in altri termini, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552); d'altra parte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev'essere modulato, proprio in conformità alle indicazioni della sentenza C. E. D. U. del 28 ottobre 2021 (causa Su cci ed altri e/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non incidere sulla sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117); consegue l'anticipata inammissibilità; le spese seguono la soccombenza, eccetto che per Fabio Antonicelli e MBCredit Solutions s.p.a., i cui rispettivi controricorsi sono stati notificati tardivamente a settembre 2020, atteso che non opera la c.d. sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di opposizione esecutiva; va disposta altresì condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata; questa Corte ha chiarito ripetutamente che la proposizione di un ricorso per cassazione all'evidenza inammissibile rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, come osservato, da una parte deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, dunque, della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto a un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali che si presta, pertanto, a essere sanzionato, anche d'ufficio, con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale norma configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento

dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr., ad esempio, Cass., 04/08/2021, n. 22208, Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812); ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), posto che l'ammissione al gratuito patrocinio è causa esimente suscettibile di venire meno, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina appunto il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione al momento dell'eventuale successiva attività di recupero (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, Cass., 30/10/2019, n. 27867);

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali diquidate in euro 6.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15° /o di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì la stessa parte ricorrente al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 6.500,00 in favore della medesima A... Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, _, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
 Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
 Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO